

**DIRETTIVA (UE) 2017/2397 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO****del 12 dicembre 2017****relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali nel settore della navigazione interna e che  
abroga le direttive 91/672/CEE e 96/50/CE del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo <sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria <sup>(2)</sup>,

considerando quanto segue:

- (1) Le direttive 91/672/CEE <sup>(3)</sup> e 96/50/CE del Consiglio <sup>(4)</sup> rappresentano i primi passi compiuti in direzione dell'armonizzazione e del riconoscimento delle qualifiche professionali dei membri d'equipaggio nel settore della navigazione interna.
- (2) I requisiti per i membri d'equipaggio che navigano sul Reno non rientrano nell'ambito di applicazione delle direttive 91/672/CEE e 96/50/CE e sono stabiliti dalla Commissione centrale per la navigazione del Reno (CCNR), a norma del regolamento concernente il personale di navigazione sul Reno.
- (3) La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(5)</sup> si applica alle professioni del settore della navigazione interna diverse da conduttore di nave. Il riconoscimento reciproco di diplomi e certificati a norma della direttiva 2005/36/CE non è, tuttavia, pienamente adeguato alle regolari e frequenti attività transfrontaliere delle professioni del settore della navigazione interna esistenti in particolare nelle vie navigabili interne collegate alle vie navigabili interne di un altro Stato membro.
- (4) Uno studio di valutazione realizzato dalla Commissione nel 2014 evidenziava il fatto che la limitazione dell'ambito di applicazione delle direttive 91/672/CEE e 96/50/CE ai conduttori di nave e la mancanza di riconoscimento automatico dei certificati di conduzione rilasciati conformemente a tali direttive sul Reno ostacolano la mobilità dei membri d'equipaggio nel settore della navigazione interna.
- (5) Per facilitare la mobilità, per garantire la sicurezza della navigazione e per garantire la tutela della vita umana e dell'ambiente, è fondamentale che i membri del personale di coperta, in particolare i responsabili in caso di situazioni di emergenza a bordo di navi passeggeri e il personale incaricato del rifornimento di navi a gas naturale liquefatto, siano titolari di certificati comprovanti i rispettivi titoli. Per un'applicazione efficiente, essi dovrebbero avere con sé tali certificati quando esercitano la professione. Queste considerazioni si applicano anche ai giovani, per i quali è importante tutelare la sicurezza e la salute sul lavoro in conformità della direttiva 94/33/CE del Consiglio <sup>(6)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU C 389 del 21.10.2016, pag. 93.

<sup>(2)</sup> Posizione del Parlamento europeo del 14 novembre 2017 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 4 dicembre 2017.

<sup>(3)</sup> Direttiva 91/672/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1991, sul riconoscimento reciproco dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nel settore della navigazione interna (GU L 373 del 31.12.1991, pag. 29).

<sup>(4)</sup> Direttiva 96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna (GU L 235 del 17.9.1996, pag. 31).

<sup>(5)</sup> Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali (GU L 255 del 30.9.2005, pag. 22).

<sup>(6)</sup> Direttiva 94/33/CE del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla protezione dei giovani sul lavoro (GU L 216 del 20.8.1994, pag. 12).

